



# COMUNE DI OLBIA

( PROVINCIA DI OLBIA - TEMPIO )

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

*“ ASSISTENZA SPECIALISTICA PER  
L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON  
DISABILITA' ”*



## Art. 1

### OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente Capitolato, l'appalto per l'affidamento del servizio "Assistenza specialistica per l'integrazione scolastica di alunni con disabilità" a favore di utenti residenti nel Comune di Olbia frequentanti le scuole cittadine dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali. Il servizio in oggetto prevede l'attivazione di interventi di sostegno personalizzato, ma non individualizzato, rivolto agli allievi in condizione di handicap grave o gravissimo, da attuarsi in ambito scolastico o, comunque, nelle diverse sedi ove si svolgono le attività didattiche ed educative programmate dalle scuole, attraverso prestazioni di natura socio-educativa ed assistenziale concernenti le seguenti tipologie di intervento:

- assistenza per l'autonomia;
- assistenza per la comunicazione personale.

## Art. 2

### DURATA DELL'APPALTO

L'appalto si intende affidato per la durata di 840 giornate da espletarsi negli anni scolastici ottobre 2016- giugno 2017; ottobre 2017- giugno 2018; ottobre 2018- giugno 2019; ottobre 2019 - giugno 2020.

## Art. 3

### IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto è pari ad € 973.498,52 oltre IVA ed oneri da rischi di interferenza come indicati dal bando di gara. Il corrispettivo è correlato alle ore di servizio effettivamente rese. Il monte ore è indicativamente stimato in complessive 49.442, così ripartite: massimo 442 ore di coordinamento, ore 18.000 di assistenza alla persona e 31.000 ore di assistenza educativa, da assegnare ai soggetti interessati secondo il rispettivo piano personalizzato di intervento.

Il valore è stato determinato tenuto conto dell'incidenza del costo medio del personale da impiegare, calcolato sulla base del costo orario del lavoro desunto dalla contrattazione collettiva nazionale, dei costi di gestione presunti e di ogni altro elemento ritenuto significativo per la determinazione del costo complessivo del servizio.

Gli oneri sono da considerarsi compensativi di qualsiasi servizio inerente l'attività nel suo complesso, senza alcun diritto a maggiori compensi, ritenendosi l'appaltatore in tutto soddisfatto dal Comune con il pagamento del corrispettivo pattuito.

## Art. 4

### REVISIONE DEI PREZZI

E' consentita la revisione dei prezzi dal secondo anno di durata dell'appalto e dal momento in cui viene formulata espressa richiesta, previa istruttoria da parte dell'Amministrazione al fine di verificare l'appropriatezza della richiesta di adeguamento in relazione ai prezzi di aggiudicazione.

In particolare, la revisione opererà sulla parte dell'offerta economica "costi del personale" riconoscendo gli eventuali adeguamenti intervenuti successivamente all'aggiudicazione e non previsti in sede di offerta, derivanti dal CCNL di settore, mentre sulla parte dell'offerta economica relativa ad altri costi si procederà tenendo conto dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT, e tenendo conto dei parametri qualità - prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP.



## Art. 5

### OBIETTIVI E FINALITÀ

L'articolo 12, comma 3 della Legge 104/1992 indica come obiettivi dell'integrazione scolastica dei portatori di handicap la crescita negli *apprendimenti*, nella *comunicazione*, nella *socializzazione* e negli *scambi relazionali*.

L'obiettivo generale che questo servizio si pone è quello di garantire agli alunni in condizione di handicap grave un supporto al loro sviluppo psico-fisico, alla capacità di socializzazione e all'acquisizione di autonomie funzionali e relazionali, in stretta collaborazione con gli organismi scolastici e le famiglie di riferimento, non in un'ottica compensativa ma di progettazione partecipata.

Le finalità che si intendono perseguire sono le seguenti:

- a) promuovere e sviluppare le potenzialità di ogni alunno nel campo dell'autonomia personale e della comunicazione;
- b) migliorare la qualità della vita del soggetto disabile incrementando il benessere e l'efficacia dell'esperienza scolastica;
- c) sostenere l'alunno nel raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Progetto Educativo Individualizzato predisposto da scuola, famiglia e servizi socio-sanitari territoriali;
- d) favorire lo sviluppo della socializzazione in ambito scolastico;
- e) promuovere una reale integrazione del diversamente abile all'interno dei diversi cicli scolastici.

## Art. 6

### DESTINATARI

Il servizio oggetto dell'appalto è rivolto specificatamente a disabili, certificati ai sensi della L. n° 104/92., residenti nel territorio comunale e frequentanti le scuole pubbliche primarie e secondarie di primo grado, anche ricadenti fuori dal territorio comunale, che necessitano di assistenza finalizzata a favorirne l'autonomia, la comunicazione e l'espletamento delle attività scolastiche.

Di norma il servizio di assistenza scolastica viene attivato su istanza al Comune da parte di un familiare, previa certificazione convalidante da parte del servizio specialistico della A.S.L. che ha in carico il soggetto disabile.

Il servizio sociale comunale individuerà i beneficiari, il numero di ore e la fascia oraria di assistenza, attraverso un programma d'intervento personalizzato, che terrà in considerazione le ore contrattuali a disposizione, della gravità dell'handicap e delle prestazioni assistenziali di base di competenza della scuola di riferimento.

## Art. 7

### LUOGO DI ESECUZIONE E INIZIO DEL SERVIZIO

Le prestazioni proprie del servizio oggetto d'appalto verranno espletate, di norma, nelle sedi scolastiche presso cui risultano inseriti i soggetti beneficiari dell'intervento. Si prevede comunque la possibilità di impiegare il personale addetto al servizio per attività analoghe, da effettuarsi in altre sedi previste dalla progettazione educativa individualizzata della scuola frequentata dal soggetto disabile, o per attività ludico ricreative organizzate dal plesso scolastico del disabile, solo previa autorizzazione proveniente dal Servizio Sociale comunale. L'inizio e la fine del servizio coincideranno con l'inizio e la fine dell'anno scolastico per le diverse tipologie di scuole, in un arco temporale compreso nella fascia oraria che va dalle ore 8,00 alle ore 18,00.



## Art. 8

### ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

Saranno a carico dell'Amministrazione Comunale i seguenti oneri:

- Acquisizione e istruttoria delle istanze da parte delle famiglie interessate e comunicazione dei nominativi all'appaltatore;
- Elaborazione dei piani personalizzati di intervento in collaborazione con le scuole di riferimento;
- Orientamento metodologico sulle attività da realizzare e controllo sulla loro applicazione;
- Coordinamento delle attività e verifica sull'andamento del servizio e sui risultati.

## Art. 9

### ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

#### A) ATTIVITÀ:

Gli interventi che dovranno essere garantiti a favore dei soggetti interessati saranno indicati all'interno di un programma personalizzato, predisposto sulla base di elementi e dati forniti dalle famiglie, dagli organi scolastici e dai servizi sanitari competenti che riguarderanno specificatamente l'area della comunicazione e dell'autonomia personale.

Le prestazioni erogate dovranno essere quelle di seguito indicate:

- funzioni di assistenza personale al soggetto disabile quali: la sorveglianza dentro e fuori la classe, la somministrazione di cibo e/o bevande per la tutela dell'autonomia nell'alimentazione, la cura dell'igiene personale laddove necessaria, l'accoglienza e l'accompagnamento del disabile dal mezzo di trasporto alla classe e viceversa, accompagnamento in attività programmate anche in ambiti extrascolastici, aiuto nelle attività fisiche e fisiologiche, l'accompagnamento in contesti esterni dove si prevedono iniziative didattiche specifiche ( gite, escursioni, visite guidate, ecc.), l'aiuto nell'utilizzo di mezzi e/o strumenti didattici specialistici, il sostegno nei momenti di crisi o di pianto; vigilanza dell'alunno disabile iperattivo, ecc.;
- affiancamento in classe per l'agevolazione dell'inserimento del disabile nel gruppo e dello scambio delle relazioni sociali ed affettive;
- mediazione comunicativa, relazionale e didattica;
- attuazione di progetti individuali per lo sviluppo delle potenzialità residue;
- attività volte a favorire nel soggetto lo sviluppo dell'autonomia personale, la socializzazione e la comunicazione;
- interventi mirati alla conoscenza e all'uso funzionale delle strutture e delle attrezzature scolastiche;
- supporto nell'esecuzione di attività manuali e pratiche con finalità didattica ed educativa;
- collaborazione costante con tutte le figure scolastiche e i familiari di riferimento attraverso l'attuazione di una metodologia di rete.

#### B) SPESE:

- Spese per il personale;
- Acquisto di attrezzature e materiale necessario per un ottimale funzionamento del servizio da acquistarsi previo accordo con il referente comunale. Nello specifico la dotazione minima prevista deve comprendere:
  - a) camici e tesserini di riconoscimento;
  - b) guanti monouso in lattice;
  - c) disinfettante;
  - d) salviette detergenti;
  - e) cotone e fazzoletti multiuso;
  - f) sapone liquido;



g) le spese di spostamento (carburante e/o abbonamenti) per l'attuazione del servizio nelle sedi indicate.

Tutte le spese di gestione e di acquisto di materiale sono incluse nell'importo del servizio e pertanto nessun tipo di rimborso aggiuntivo sarà dovuto alla Ditta.

- Oneri sicurezza;
- Assicurazione a favore di tutti gli utenti per danni da responsabilità civile da produrre in copia conforme all'ufficio comunale di riferimento.

### **C) PERSONALE:**

L'impresa appaltatrice dovrà garantire il regolare e puntuale adempimento dell'attività convenzionata utilizzando personale adeguatamente formato e preparato a svolgere i compiti previsti dal presente capitolato, in possesso della certificazione di idoneità sanitaria di seguito indicata:

- **Operatore socio-assistenziale qualificato:** per complessive 18.000 Titolo richiesto operatori in possesso della qualifica di assistenti socio-sanitari ovvero assistenti domiciliari, con esperienza di almeno un anno nel servizio in oggetto o servizi simili rivolti ai diversamente abili;
- **Assistente educativo,** per complessive 31.000, operatori in possesso di laurea attinente alle mansioni educative ed assistenziali richieste quale: laurea in Scienze dell'Educazione, laurea in Pedagogia o titoli equipollenti, oppure diploma di educatore professionale, diploma di assistente alla comunicazione e autonomia di disabili sensoriali, con esperienza di almeno un anno nel servizio in oggetto o servizi simili rivolti ai diversamente abili;
- **Coordinatore, da individuarsi tra gli educatori o l'OSS** per complessive 442 ore. La Ditta dovrà individuare ed impiegare una figura professionale con compiti di coordinatore responsabile del servizio oggetto d'appalto che rivesta funzioni di raccordo, programmazione e riferimento con il Servizio Sociale dell'Ente appaltante, anche per i singoli casi. Nello specifico alla figura del coordinatore designato dalla Ditta competerà:
  - a) definire il piano di lavoro degli operatori;
  - b) organizzare la sostituzione del personale assente;
  - c) concordare con il referente del Comune l'attivazione del servizio;
  - d) predisposizione per ogni utente di apposita cartella contenente il Piano di intervento individualizzato con la descrizione delle attività svolte a suo favore dall'operatore assegnato;
  - e) partecipare, ogni volta che sarà richiesto, agli incontri programmati con l'operatore sociale del Comune responsabile del servizio.

L'Appaltatore dovrà impiegare personale in numero sufficiente a garantire il regolare espletamento quantitativo e qualitativo del servizio richiesto e dovrà dotarsi di adeguati strumenti formativi e di sostegno per tutto il personale operante nel servizio al fine di promuovere e mantenere nel tempo una elevata professionalità.

Gli operatori impiegati nel servizio dovranno di norma svolgere le attività contenute nel Piano Educativo Individualizzato, formulato congiuntamente tra la scuola, la famiglia e i servizi territoriali, assicurando:

1. interventi professionali complementari alla realizzazione di attività funzionali al progetto didattico/educativo;
2. interventi educativi/assistenziali rivolti a favorire la comunicazione, la relazione, l'autonomia e i processi di apprendimento;
3. interventi di assistenza "ad personam", ove previsti dalla specifica situazione di base di ogni utente handicaped, assegnata.



In caso di sostituzioni di personale o nuove assunzioni, le figure professionali subentranti dovranno essere in possesso dei medesimi requisiti; sarà cura della Ditta inviare il nominativo ed i titoli prima dell'immissione in servizio del nuovo personale impiegato.

Tutto il personale da impiegarsi dovrà inoltre possedere la seguente formazione aggiuntiva:

- Attestato di frequenza (con indicazione del numero di ore) di corso di informazione/formazione professionale in ciascuna delle seguenti materie:

- a) Disciplina e procedure operative in materia di riservatezza e trattamento dei dati personali (D. Lgs. n.196/2003).
- b) Procedure di Primo Soccorso corso durata minimo 12 ore con aggiornamento triennale durata minimo 6 ore (D. Lgs. 81/2008).

In caso di inserimento nel servizio di operatori privi della formazione descritta ai punti precedenti il contraente dovrà impegnarsi ad attivare i corsi di cui sopra *al di fuori dell'orario di servizio*, ovvero comunicare per iscritto l'inserimento degli operatori in corsi inerenti le materie sopra specificate, entro il primo mese dall'aggiudicazione.

Gli attestati di frequenza relativi ai corsi di cui sopra dovranno essere consegnati in copia all'Amministrazione a conclusione della formazione entro e non oltre i primi tre mesi dell'impiego del personale.

I suddetti corsi non costituiranno elemento di valutazione aggiuntiva relativamente alla parte progettuale.

Prima della data prevista per l'immissione in servizio, dovranno inoltre essere fornite le copie dei contratti di assunzione per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore comunicherà all'ufficio appalti, prima dell'aggiudicazione definitiva, l'elenco nominativo del personale impiegato all'interno del servizio ed il possesso da parte di ognuno degli attestati professionali.

A tutto il personale impiegato nel servizio oggetto d'appalto l'Appaltatore è tenuto a far osservare il seguente comportamento:

- mantenere un contegno irreprensibile e decoroso durante l'espletamento delle prestazioni;
- utilizzare corrette modalità operative nell'erogazione delle prestazioni spettanti secondo quanto programmato;
- attenersi scrupolosamente al piano di lavoro;
- mantenere la massima riservatezza sui fatti e le circostanze concernenti gli utenti e i loro familiari in conformità alla normativa vigente sulla privacy

#### **D) SOSTITUZIONI DEL PERSONALE**

L'Appaltatore si impegna altresì a sostituire il proprio personale assente per ferie, malattia, permessi, ecc. con personale idoneo ed in possesso dei requisiti previsti nel presente capitolato e deve sempre e comunque garantire il servizio con i medesimi livelli di efficienza.

L'Appaltatore del servizio deve obbligarsi al rispetto dell'esercizio del diritto di sciopero secondo le norme vigenti in materia di servizi pubblici essenziali.

Il personale impiegato dalla Ditta appaltatrice dovrà essere capace e fisicamente idoneo allo svolgimento del servizio e dovrà essere sottoposto ai controlli sanitari obbligatori previsti dalla normativa vigente.

L'Amministrazione Comunale resterà estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale impiegato nel servizio e l'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna ad assicurare la continuità dell'intervento per l'intero anno scolastico mantenendo il più possibile stabile il gruppo di operatori addetti e dovrà assicurare l'immediata sostituzione del personale che, a giudizio motivato dell'Amministrazione, dovesse risultare inidoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto d'appalto. Ogni variazione/sostituzione di personale dovrà essere tempestivamente comunicata al referente comunale del servizio a cura della ditta aggiudicataria che dovrà reintegrare il personale



necessario con altro personale dipendente regolarmente assunto ed in possesso di qualifica equipollente.

#### **E) OBBLIGHI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI**

L'Appaltatore si impegna, per tutti gli operatori impiegati nel servizio, ad assolvere a tutti gli obblighi previdenziali ed assicurativi previsti dalla normativa vigente. Si impegna altresì all'osservanza delle leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di sicurezza, di assicurazioni sociali, igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni.

L'Appaltatore è unico responsabile dei danni che dovessero accadere all'utenza, agli operatori o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività convenzionata e imputabili a colpa dei propri operatori, come previsto dall'art. 2049 del C.C., e derivanti da gravi irregolarità e carenze nelle prestazioni.

#### **F) RENDICONTAZIONE:**

A conclusione dell'anno scolastico, è fatto obbligo all'Appaltatore redigere una relazione concernente l'andamento tecnico della gestione del servizio, con indicazione dei risultati conseguiti e delle eventuali problematiche e/o criticità emerse nello svolgimento del servizio. Alla suddetta relazione dovranno essere allegati i Piani di intervento individualizzati riguardanti tutti gli utenti beneficiari del servizio oggetto d'appalto, contenenti le prestazioni rese e i bisogni soddisfatti.

### **Art. 10**

#### **GARANZIA DEFINITIVA**

L'Appaltatore, ai fini della sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. La Stazione Appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.



La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della garanzia è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione precedente, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con le riduzioni precedenti, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore del servizio oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

L'importo della garanzia è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire di tale riduzione, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulli le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli





stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività della medesima.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

## Art. 11 VARIANTI

Le varianti del contratto di appalto devono essere autorizzate dal RUP e possono aversi esclusivamente nel caso in cui non abbiano l'effetto di alterare la natura generale del contratto e tassativamente nei seguenti casi:

- per servizi supplementari purché l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale e il cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:
  - a) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità dei servizi nell'ambito dell'appalto iniziale;
  - b) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;
- la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la Stazione Appaltante. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti purché la modifica non alteri la natura generale del contratto.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Per la valutazione della sostanziale modifica o variante del contratto si rimanda all'art. 106, comma 4, del D.lgs 50/2016.

Nel caso di modifica del contratto, la Stazione Appaltante pubblica un avviso al riguardo nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea nonché comunica all'ANAC le modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

## Art. 12 MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'importo globale dell'appalto verrà corrisposto in rate mensili posticipate a partire dalla data di avvio del servizio.

Entro il termine massimo di cinque giorni dalla scadenza del periodo di riferimento, la Stazione Appaltante predispose lo stato di avanzamento del servizio che riassume tutte le prestazioni eseguite dall'inizio dell'appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno



soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC).

Lo stato di avanzamento del servizio verrà trasmesso all'appaltatore affinché entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento dello stesso provveda a restituirlo firmato. All'atto della firma l'appaltatore potrà aggiungere le eventuali contestazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica.

Con la firma e la sottoscrizione dello stato di avanzamento, l'appaltatore potrà procedere all'emissione della fattura per l'importo indicato nello stato di avanzamento del servizio in formato elettronico e trasmessa attraverso il Sistema di interscambio, ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

La fattura dovrà riportare obbligatoriamente il Codice Identificativo Gara (C.I.G.), il Codice Univoco Ufficio (CUU) nonché il riferimento alla determinazione di impegno di spesa che verranno comunicati dall'Amministrazione.

La Stazione Appaltante, emesso il certificato di pagamento provvederà al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

In conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall'Ente circa la regolarità contributiva dell'appaltatore.

Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all'appaltatore inadempienze nell'esecuzione del servizio che possano comportare l'applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l'appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento danni.

La sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall'Ente che attesti l'avvenuto adempimento da parte dell'appaltatore ovvero che dichiara, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l'applicazione delle penali.

Ai fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l'appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall'avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara.

### Art. 13

#### RESPONSABILITÀ E POLIZZE ASSICURATIVE

L'aggiudicatario sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili, nonché dei danni procurati a terzi (personale comunale, utenti e terzi in genere) in dipendenza del servizio prestato esonerando il Comune di Olbia da ogni responsabilità conseguente. Pertanto dovrà garantire la regolare copertura assicurativa per il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni inerenti al servizio, nonché per la responsabilità civile verso terzi, che saranno a totale carico dell'aggiudicatario con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione medesima e di ogni indennizzo.

A tal fine, l'appaltatore, prima della stipulazione del contratto, dovrà essere in possesso di un'apposita polizza assicurativa, da mantenere in essere per tutta la durata contrattuale, riguardante specificatamente la responsabilità civile verso terzi, incluso il Committente, per tutti i rischi nessuno escluso, derivanti dall'esecuzione del servizio e per ogni tipo di danno, compreso i danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente e delle persone di cui deve rispondere nonché prevedere l'estensione di garanzia alle malattie professionali tabellari e non tabellari. La polizza deve prevedere altresì la copertura per danni alla cose di terzi e in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo, e per danni compresi quelli conseguenti ad incendio e furto. Dovranno essere altresì in garanzia i danni



all'immobile e alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione del servizio. L'importo del massimale unico non potrà essere inferiore ad € 1.000.000,00 per anno e per sinistro senza alcun limite per danni a persone, animali o cose e senza implicazioni di franchigie e scoperti ovvero se previste queste non potranno essere in alcun modo opposte al Comune di Olbia o al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico dell'aggiudicatario.

In alternativa alla stipulazione di una polizza come sopra riportata, l'appaltatore se già in possesso di una polizza attiva avente le caratteristiche sopra citate, potrà produrla in copia autentica, con apposita appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione garantisce anche eventuali danni per l'espletamento del servizio svolto per il Comune di Olbia.

L'aggiudicatario dovrà inoltre segnalare con nota scritta e protocollata alla Stazione Appaltante tutte le situazioni che possono ingenerare pericolo all'incolumità di terzi e tutte le situazioni che hanno generato danno durante lo svolgimento dell'attività.

L'appaltatore in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie cure e spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

#### Art. 14 PENALI

L'appaltatore dovrà scrupolosamente osservare le prescrizioni contrattuali e le indicazioni del progetto presentato per il presente appalto. E' facoltà dell'Amministrazione effettuare, in qualsiasi momento, tramite il personale degli Uffici di competenza, controlli e sopralluoghi per verificare la rispondenza del servizio fornito.

L'aggiudicatario è obbligato a fornire agli incaricati al controllo tutta la collaborazione necessaria consentendo, in ogni momento, il potere di controllo della Stazione Appaltante.

Per ogni violazione agli obblighi contrattuali riscontrata che non dia luogo a più grave ipotesi di risoluzione, verrà applicata una penale variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 da stabilire in base alla gravità del disservizio arrecato ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.

- € 300,00 (euro trecento/00) per ogni turno di lavoro in cui venga impiegato nello svolgimento del servizio personale non in possesso dei requisiti richiesti dal capitolato;
- € 200,00 (euro duecento/00) per ogni turno di mancato svolgimento del servizio, senza previa comunicazione scritta;
- € 100,00 (euro cento/00) per ogni assenza o sostituzione degli Operatori non tempestivamente trasmessa con comunicazione scritta;
- € 100,00 (euro cento/00) per ogni comportamento del personale professionale che violi la dovuta riservatezza di quanto viene a conoscenza sulla situazione dei nuclei familiari in carico, che rechi disagio o pregiudizio ai minori, che interferisca o stravolga gli interventi discussi in equipe, che esprime mancanza di rispetto e correttezza verso l'utente (ritardi negli appuntamenti, mancati avvisi per assenze o spostamenti, rapporti non professionali).
- € 1.000,00 in caso di mancato rispetto degli impegni assunti in sede di gara e/o di quelli contenuti nel progetto tecnico di gestione del servizio, nei casi in cui dovessero emergere gravi disservizi imputabili all'Appaltatore, e in tutte le ipotesi di mancato rispetto delle metodologie e degli orientamenti impartiti dal referente comunale dei servizi.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione di inadempienza inviata a mezzo pec o raccomandata A/R verso la quale l'appaltatore potrà presentare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione. Le riserve pervenute oltre il predetto termine non saranno prese in considerazione.



#### Art. 15

#### ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche solo in parte, la prestazione dei servizi oggetto del presente appalto con le modalità e i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore.

All'appaltatore inadempiente saranno addebitati costi e danni eventualmente causati all'Ente. Per il risarcimento dei danni l'Amministrazione potrà rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti dell'appaltatore o sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere reintegrato entro tre giorni dalla richiesta dell'Amministrazione

#### Art. 16

#### MODALITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di effettuare, tramite propri incaricati, accertamenti e controlli relativi alle modalità di esecuzione del servizio e, in particolare, vigilerà sulle prestazioni oggetto della convenzione, controllerà i risultati e verificherà il rispetto delle norme del presente capitolato. L'attività di verifica e controllo compete al referente del Servizio Sociale Professionale del Comune che ha la facoltà di svolgere, senza preavviso e con ogni mezzo, accertamenti e verifiche sull'attività svolta dagli operatori addetti al servizio.

#### Art. 17

#### ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

La Stazione Appaltante entro e non oltre quarantacinque giorni dall'ultimazione dell'esecuzione procede mediante il direttore dell'esecuzione all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione che conterrà almeno i seguenti elementi e dovrà essere confermata dal responsabile unico del procedimento:

- a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) l'indicazione dell'esecutore;
- c) il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni;
- e) le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- f) l'importo totale o l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- g) la certificazione di regolare esecuzione.

Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione si procede al saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

#### Art. 18

#### RECESSO CONTRATTO

In conformità alle disposizioni normative, nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o della centrale di Committenza Regionale che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico rispetto al contratto, l'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso di almeno 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite e del 10% di quelle on ancora eseguite.

In particolare l'Amministrazione esercita il diritto di recesso decorsi 15 giorni senza che l'Appaltatore abbia acconsentito alla modifica delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della L. 488/1999.



## Art. 19

### RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nelle ipotesi disciplinate dall'art. 108, comma 1, del d.lgs. 50/2016.

La Stazione Appaltante dovrà risolvere il contratto pubblico qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al codice dei contratti.

In ogni caso si procederà alla risoluzione del contratto quando il responsabile dell'esecuzione del contratto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni. In tale ipotesi invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni regolarmente eseguite, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori dell'ipotesi appena prevista, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile dell'esecuzione del contratto assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il servizio.

## Art. 20

### CESSIONE DEL CONTRATTO

E' assolutamente vietata la cessione totale o parziale del contratto. Nel caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intenderà nulla e di nessun effetto nei rapporti con l'Amministrazione e costituisce causa per la risoluzione del contratto.

## Art. 21

### TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'appaltatore sarà nominato, dall'Amministrazione, Responsabile esterno del trattamento dei dati e risulterà pertanto corresponsabile con la stessa del trattamento dei dati effettuato in forza del rapporto contrattuale.

Nell'effettuare le operazioni ed i compiti ad esso affidati, l'appaltatore dovrà osservare le norme del codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e ss. modif.) ed attenersi alle decisioni dell'autorità garante per la protezione dei dati personali, provvedendo ad assolverne le richieste.



L'appaltatore indicherà il responsabile della privacy, dovrà informare l'Amministrazione in merito alla puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza al fine di evitare rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In ogni caso l'appaltatore si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Amministrazione senza preventivo consenso della stessa.

#### **Art. 22**

##### **RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA**

L'appaltatore è esclusivo responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette all'esecuzione dell'appalto di cui al presente capitolato.

L'appaltatore dovrà, altresì, osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione, nei riguardi del personale assunto degli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.

L'appaltatore si obbliga ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di ordine interno che venissero comunicate dall'Amministrazione.

#### **Art. 23**

##### **DOMICILIO LEGALE**

Per gli effetti del contratto l'appaltatore dovrà eleggere domicilio legale nel Comune di Olbia ai sensi delle disposizioni vigenti.

#### **Art. 24**

##### **SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti la stipula del contratto compresa la registrazione, imposte e bolli.

#### **Art. 25**

##### **CONTROVERSIE**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione appaltante e l'appaltatore, in ordine all'esecuzione del servizio ed all'applicazione delle norme contrattuali, saranno devolute al Giudice competente del foro di Tempio Pausania.

#### **Art. 26**

##### **RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, alle norme emanate dalla Comunità Europee e recepite nell'ordinamento italiano nonché a disposizioni regolamentari dell'Ente.

